



Comunicazione n. 47
Prot. n. 6914/1.4.a

Orta di Atella 19.10.2021

Ai docenti
Ai genitori
Al DSGA
Al personale della scuola
Agli Atti.

OGGETTO: uso cellulari a scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il ripetersi delle situazioni di violazione delle più elementari norme della vigente normativa relative all'uso dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici

VISTO il **DPR 249/1998** (Statuto delle studentesse e degli studenti),

VISTO il **DPR 235/2007** che ha esplicitato il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione quale norma di correttezza, in quanto *“elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile”* per contrarietà ai doveri previsti dal DPR 249/1998.

VISTA la **Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16** con la quale dettarono le *“linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*

VISTA la **direttiva del 15 marzo 2007, n. 30** con la quale si introdussero specifiche *“linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;

VISTO il Gdpr (General Data Protection Regulation) del 14 aprile 2016; ,

COMUNICA E DISPONE

A. CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA

➤ Responsabilità Genitoriale

Ogni alunno che utilizza un cellulare ha ricevuto una *determinata educazione*. Il diritto a educare spetta primariamente e fondamentalmente, per sua stessa natura, alla **famiglia**. Tale principio è enunciato dalla nostra Costituzione: *“E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.”* (art 30, comma 1). I maestri e i professori possono insegnare per sua delega e, in forza di questa, ricevono l'autorità per insegnare ai propri figli.

Ciò significa che per tutte le gravi violazioni della vigente normativa commesse dagli alunni e, nello specifico, per la violazione della privacy, del decoro e della dignità personale dei compagni così come dei docenti e del personale scolastico, per gli atti di bullismo commessi dagli alunni sia fisicamente che mediante l'uso dei dispositivi elettronici e telematici, **i primi responsabili sono i genitori**.



In altri termini, se chi esercita la responsabilità genitoriale consegna a un minore un dispositivo (cellulare, smartphone ecc.) senza educarlo a un uso adeguato, allora egli è responsabile per il fatto illecito del figlio minorenne (**Cass. civ. sez. III 28/09/09 n°18804**). Da questa casistica non sono esclusi i genitori separati (**Tribunale di Milano, 16.12.09**). Il tutto si basa sull'inadempimento del citato dettato costituzionale (**art. 30**) che si declina in un'inadeguata educazione e quindi in un'inadempimento dei doveri genitoriali (**art.147 c.c.**). Per essere scagionati, davanti a un Giudice “essi [i genitori] sono tenuti a dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente a impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue attitudini e alla sua personalità” (**Cass. civ. sez. III 19/02/2014, n° 3964**).

L'aspetto educativo, pertanto, non si limita alla prossimità fisica, ma accompagna **sempre e in ogni situazione** il bambino o il ragazzo, dunque **anche a scuola**.

Si ricorda, infine, che per effetto del **Gdpr (General Data Protection Regulation)**, ovvero l'atto legislativo dell'Unione europea entrato in vigore nel 2018 che regola il trattamento dei dati e il diritto alla privacy, **in Italia i minori di 14 anni non possono aprire un profilo social**.

In particolare, l'articolo 8 dice che il trattamento dei dati personali è lecito per quanto riguarda «l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione» ai minori, dal 16° anno di età. Prima serve il **consenso del genitore** o di chi ne fa le veci.

➤ **Responsabilità della scuola**

Alla scuola spetta l'obbligo di vigilare e prevenire **nel corso dell'orario scolastico, qualora il fatto risultasse prevedibile ed evitabile, secondo l'ordinaria diligenza** (artt 2047 e 2048 c.c.), il verificarsi di situazioni pericolose e dannose per l'incolumità e la dignità degli alunni, nonché l'obbligo di avvisare gli esercenti la patria potestà e denunciare alle autorità competenti i fatti di cui siano venuti a conoscenza e che costituiscono “reati” procedibili d'ufficio (ad es.: atti di bullismo e cyberbullismo, ma anche furti, danneggiamenti, violenza)

Si ricorda, a questo proposito, che **il docente non può vietare agli alunni di portare il cellulare** in classe se spento; l'uso del telefonino può essere proibito solo se reca disturbo alle lezioni (ad es.: se squilla o vibra), se viene utilizzato per navigare su internet, per scattare fotografie, inviare messaggi o per chiamare amici o parenti.

Non rientra nei poteri del professore **sequestrare il cellulare, né perquisire gli zaini o gli indumenti degli alunni o seguirli in bagno** per verificare la presenza e l'uso di tablet o altri strumenti tecnologici o anche oggetti pericolosi. Infine, **il professore non può farsi consegnare il cellulare dall'alunno** per vedere cosa stesse scrivendo o fotografando perché si tratta, come spiega la giurisprudenza, di un comportamento che viola la privacy degli studenti.

A queste condizioni, si comprende benissimo che il potere di vigilare da parte dei docenti così come del personale scolastico, è molto limitato e difficile.

Si riporta, di seguito, una sintesi del Regolamento d'Istituto che riguarda l'uso dei cellulari a scuola.

➤ **Regolamento d'Istituto**

- **E' vietato** utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 e del **DPR 235/2007**.
- **È vietato riprendere diffondere immagini**, video o foto sul web se **non** con il consenso **delle** persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone costituiscono veri e propri reati che possono far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie. (Garante Privacy, Nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, decreto attuativo 101/18, sentenze tribunali di Mantova e Rieti).



- Gli alunni che hanno con sé i predetti dispositivi **devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi**, *assolutamente mai sul banco né tra le mani.*

➤ **Sanzioni Disciplinari**

- Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e invitati a riporre nello zaino il dispositivo spento.
- L'eventuale uso reiterato comporterà una sospensione secondo quanto stabilito dal C.d.C.
- Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate o che **diffondessero** materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale **notifica** alle autorità competenti e sospensione dalle attività didattiche stabilita dal C.d.C.
- **Nei casi più gravi**, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), oltre alla **denuncia** alle autorità competenti, il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione da 15 gg. in su con la possibile esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

I genitori sono invitati a firmare la presa visione della presente informativa e l'assunzione di impegno a collaborare con la scuola allo scopo di prevenire un eventuale uso illecito del cellulare da parte del/la proprio/a figlio/a secondo il principio di corresponsabilità educativa sancito dall'art.5 bis del DPR 246 con l'introduzione del "Patto di corresponsabilità" tra scuola, genitori e studente.

F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Arcangela Del Prete

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Alla dirigente scolastica
Della scuola secondaria di I grado
Massimo Stanzione
Di Orta di Atella

I sottoscritti _____ aventi potestà
genitoriale sull'alunno/a _____ cl _____

dichiarano

di essere stati informati di quanto segue:

- a) La normativa vigente **proibisce l'uso non autorizzato** del telefono cellulare e di ogni altro dispositivo elettronico a scuola.
- b) **Non si possono, i fotografare alunni e professori contro la loro volontà e diffondere le immagini in rete** (ma anche sui sistemi di messaggistica istantanea!) senza prima aver ottenuto il loro consenso. Tale pratica, se scoperta, rappresenta una **violazione della privacy**, punibile con sanzioni disciplinari e pecuniarie (Garante Privacy, Nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, decreto attuativo 101/18 e sentenze tribunali di Mantova e Rieti).
- c) La divulgazione del materiale fotografico e video effettuato da chiunque senza consenso esplicito e quindi scritto da parte di chi ha la responsabilità genitoriale del bambino ripreso, costituisce un uso illecito del dato personale del minore.
- d) per tutte le gravi violazioni della vigente normativa commesse dagli alunni e, nello specifico, per la violazione della privacy, del decoro e della dignità personale dei compagni così come dei docenti e del personale scolastico, per gli atti di bullismo commessi dagli alunni sia fisicamente che mediante l'uso dei dispositivi elettronici e telematici, **i primi responsabili sono i genitori**.
- e) Alla scuola spetta l'obbligo di vigilare e prevenire **nel corso dell'orario scolastico, qualora il fatto risultasse prevedibile ed evitabile, secondo l'ordinaria diligenza**, il verificarsi di situazioni pericolose e dannose per l'incolumità e la dignità degli alunni, nonché **l'obbligo di denunciare, alle autorità competenti** i fatti di cui siano venuti a conoscenza e che costituiscono "reati" procedibili d'ufficio (ad es.: atti di violenza, bullismo e cyberbullismo).

Dichiarano

inoltre, di collaborare con la scuola per prevenire l'eventuale uso illecito del cellulare da parte del/la proprio/a figlio/a in osservanza del principio di corresponsabilità educativa tra famiglia e scuola sancito dall'art.5 bis del DPR 246 con l'introduzione del "Patto di corresponsabilità tra scuola, genitori e studente.

In fede _____
